



Bruxelles, 31.3.2021
COM(2021) 152 final

2021/0075 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei
macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19
della direttiva 2003/96/CE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹ ("la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

In virtù della decisione di esecuzione 2014/921/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014², la Croazia è già stata autorizzata ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

L'obiettivo della presente proposta è prorogare tale autorizzazione come richiesto dalla Croazia, dato che la deroga in parola è scaduta il 19 dicembre 2020. Tale esenzione mira a ridurre i costi sostenuti dalle persone giuridiche accreditate per svolgere le attività di sminamento, accelerando così tali attività e contribuendo alla realizzazione della politica di sminamento umanitario in Croazia.

Le attività di sminamento si svolgono a norma della convenzione internazionale sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa) del 1998 e della convenzione internazionale sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo nel 2018, che vieta l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo e che istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione e l'assistenza per garantire lo sminamento delle zone contaminate nonché la legge croata (OG 110/15, 118/18 e 98/19).

A norma dell'articolo 5 della convenzione di Ottawa, nel 2018 la Repubblica di Croazia ha presentato una seconda domanda di proroga del termine per lo sminamento. La richiesta è stata accolta in occasione della 17° riunione delle parti della convenzione ed è ora stabilito il nuovo termine del 1° marzo 2026 per il completamento delle attività di sminamento.

In linea con la proroga del termine per lo sminamento e con lettera del 18 settembre 2020, le autorità croate hanno informato la Commissione della loro intenzione di prorogare fino al 19 dicembre 2026 l'esenzione fiscale per il gasolio usato nel funzionamento dei macchinari di sminamento umanitario. Con lettere del 13 ottobre 2020 e del 6 novembre 2020, le suddette autorità comunicavano ulteriori informazioni.

L'obiettivo delle autorità croate è continuare ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

² GU L 363 del 18.12.2014, pag. 50.

Il periodo richiesto di validità della deroga è compreso tra il 19 dicembre 2020 e il 19 dicembre 2026, in continuità con l'attuale deroga ed entro il termine massimo previsto dall'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia.

L'obiettivo della misura che la Croazia intende applicare è fornire un incentivo per bonificare più rapidamente i presunti campi minati, consentendo di liberare terreni agricoli e forestali per renderli in tal modo nuovamente agibili per attività economiche. La misura dovrebbe inoltre esercitare immediatamente effetti positivi sulla vita e sulla salute umane nelle zone contaminate da mine e ordigni inesplosi.

La misura consiste in un'esenzione fiscale dalle accise sul gasolio usato nel funzionamento dei macchinari per lo sminamento umanitario delle zone minate, in modo che tale esenzione sia rivolta unicamente alle entità giuridiche registrate per fini di sminamento. La misura è attuata attraverso l'applicazione di rimborsi delle accise. I macchinari che useranno il gasolio esente dal versamento dell'accisa saranno classificati secondo il loro uso, i loro strumenti di lavoro e il loro modo di funzionamento. I dipartimenti competenti del Centro croato di azione antimina procederanno alla supervisione e gestiranno i registri relativi all'uso dei macchinari. Per ciascun macchinario si compilerà un modulo apposito nel quale saranno inseriti quotidianamente le ore di funzionamento, le prestazioni e il consumo di carburante. Al termine di un progetto, l'operatore di sminamento presenterà un formulario di rimborso delle accise relativo al macchinario utilizzato sul sito, corredato di un registro per ciascun macchinario. In linea con la propria responsabilità generale di monitorare l'attuazione della legislazione sulle accise, l'amministrazione fiscale del ministero delle Finanze effettuerà, sulla scorta delle informazioni relative al sito in cui avvengono le attività di sminamento, controlli sistematici del carburante usato per i macchinari di sminamento.

Secondo i dati comunicati dalle autorità croate, in Croazia vi sono 44 entità giuridiche autorizzate con 43 macchinari usati per lo sminamento umanitario. La misura non è tuttavia limitata a tali operatori accreditati ma sarà applicabile a qualsiasi nuovo operatore accreditato e a qualsiasi macchinario per lo sminamento fruibile a tal fine in futuro. Il Centro croato di azione antimine accredita e gestisce un registro relativo a tutti i nuovi macchinari per lo sminamento destinati a essere usati per lo sminamento umanitario.

In assenza di applicazione della misura gli operatori delle attrezzature di sminamento autorizzati a condurre le operazioni di sminamento sul territorio croato dovrebbero versare l'accisa nazionale sul gasolio usato come carburante, che ammonta a 3 060 HRK per 100 litri (circa 404 EUR al tasso di cambio di 1 EUR = 7,5630 HRK al 1° ottobre 2020) e che si applica ai carburanti usati come combustibile nonché ai motori fissi, ai macchinari pesanti e ai veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica (articolo 8, paragrafo 2, lettere b), c) e d), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici). L'esenzione fiscale limitata nel tempo consentirebbe agli operatori di ridurre i costi connessi alle attività di sminamento per un periodo limitato, generando in tal modo un incentivo per potenziare la loro attività durante il periodo di applicazione della misura. Questo accelererà il processo di sminamento. I beneficiari della misura sono entità giuridiche aventi ottenuto la licenza dal ministero degli Interni per condurre operazioni di sminamento a norma della legge sullo sminamento (OG 110/15, 118/18 e 98/19) e in possesso di macchinari accreditati a norma dell'ordinanza sui requisiti tecnici e la valutazione di conformità dei macchinari impiegati nelle operazioni di sminamento umanitario (OG 53/07, 39/11 e 57/13).

La Croazia ha chiesto che l'autorizzazione sia concessa fino al 19 dicembre 2026, a decorrere dal 19 dicembre 2020, senza alcuna interruzione con l'attuale deroga ed entro il termine massimo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'imposizione del gasolio usato per fini industriali e commerciali è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare l'articolo 8. Gli articoli 5, 15 e 17 prevedono la possibilità per gli Stati membri di applicare differenziazioni d'imposta, comprese esenzioni e riduzioni, per determinati usi del gasolio. Tuttavia, in quanto tali, le disposizioni non contemplano un'esenzione fiscale per il gasolio usato nei macchinari impiegati nello sminamento umanitario.

Disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia

Valutazione della misura ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

La possibilità di introdurre un'agevolazione fiscale per il gasolio usato nel funzionamento dei macchinari di sminamento umanitario può essere considerata ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in quanto l'obiettivo di tale articolo è autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

La Croazia ha chiesto che la misura si applichi per sei anni, il periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2. Tale periodo è in linea con gli impegni internazionali assunti dalla Croazia per portare a termine le operazioni di sminamento.

La deroga non dovrebbe tuttavia compromettere i futuri sviluppi del vigente quadro giuridico e dovrebbe tener conto della prossima revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e l'eventuale adozione da parte del Consiglio di un atto giuridico basato sulla proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia presentata dalla Commissione. Il presente riesame fa seguito alla valutazione della direttiva sulla tassazione dell'energia³ e alle conclusioni del Consiglio sul quadro UE per la tassazione dell'energia del 28 novembre 2019⁴. Nelle sue conclusioni il Consiglio aveva invitato la Commissione ad analizzare e valutare le possibili opzioni al fine di pubblicare a tempo debito una proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e aveva esortato la Commissione a prendere in considerazione in particolare l'ambito di applicazione della direttiva, le aliquote minime e le riduzioni ed esenzioni fiscali specifiche.

In tali circostanze, se da una parte è opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo richiesto, la validità della deroga dovrebbe essere subordinata all'entrata in vigore prima del 19 dicembre 2026 di disposizioni generali in materia.

Norme sugli aiuti di Stato

Le autorità Croate intendono applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario mediante il rimborso di tutte le accise a tutti gli operatori registrati impegnati nelle attività di sminamento. Le autorità croate sostengono che tale misura

³ SWD(2019) 329 final.

⁴ Conclusioni del Consiglio del 28 novembre 2019, 14608/19, FISC 458.

non costituisce un aiuto di Stato. La presente proposta lascia impregiudicata l'eventuale valutazione della misura ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, la proposta di una decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Politica sanitaria e ambientale

La misura richiesta riguarda sostanzialmente la politica dell'Unione nel settore dell'ambiente nella misura in cui aiuterà a ridurre più velocemente le zone mine nella Repubblica di Croazia che rappresentano una minaccia per la vita e la salute dell'uomo, degli animali domestici e della fauna. Gli obiettivi da conseguire con la presente misura sono di natura regionale e settoriale, in quanto le zone da sminare sono ubicate in diverse regioni della Repubblica di Croazia e i settori interessati dalla misura sono l'agricoltura e la silvicoltura. L'applicazione della misura ha effetti diretti positivi sulla tutela della vita e della salute umane nelle zone contaminate da mine e ordigni esplosivi.

Politica dei trasporti

La misura è limitata al gasolio usato nei macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate ed è altresì limitata a dette zone nella Repubblica di Croazia. Va altresì menzionato che tali macchinari non possono essere impiegati per trasporti sulla rete stradale pubblica.

Mercato interno e concorrenza leale

Inoltre, alla luce degli elementi forniti, essa risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Nella fattispecie la misura non favorirà alcune imprese a scapito di altre poiché sarà applicata a tutte le imprese impegnate nello sminamento umanitario in Croazia. Analogamente, la misura non inciderà sul commercio intra-UE, considerata la sua peculiare natura e il fatto di essere limitata alle zone minate della Repubblica di Croazia.

Si può pertanto concludere che la misura è compatibile con le politiche unionali in materia di sanità, ambiente, trasporti e concorrenza.

Il lasso temporale per il quale si propone di prorogare l'autorizzazione ad applicare un'esenzione fiscale rende improbabile che l'analisi condotta nei precedenti paragrafi possa cambiare prima della data di scadenza della misura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore dell'imposizione indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE il Consiglio gode della competenza esclusiva, conferita dal diritto derivato, di autorizzare uno Stato membro ad

applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto giuridico, il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. L'esenzione fiscale si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo fissato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della legislazione vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

Nella Repubblica di Croazia vi sono ancora 295,9 km² di zone in cui si sospetta la presenza di mine, che interessano 50 città e comuni di otto contee. In tali zone sono vietati l'ingresso e il transito.

Le attuali operazioni di sminamento sono svolte da 617 artificieri, gestori di sito e personale di supporto, impiegati da 44 entità giuridiche autorizzate per fini di sminamento. Le operazioni di sminamento sono svolte avvalendosi di 43 macchinari di sminamento appositamente progettati.

Dalle informazioni fornite dalla Croazia risulta che la misura avrà un impatto limitato sul gettito fiscale. Le autorità croate stimano che il costo totale della misura sarà pari a 3 199 475 HRK (circa 423 043 EUR) per i sei anni della durata totale della misura.

La Croazia ritiene che la misura avrà un impatto positivo sul buon esito e sul completamento tempestivo delle operazioni di sminamento mediante la riduzione dei costi operativi sostenuti dagli operatori economici impegnati nelle attività di sminamento.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede una semplificazione: si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione. Non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La proposta riguarda l'autorizzazione di un'esenzione d'imposta, concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato che avrà termine il 19 dicembre 2026. La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 dispone che la Croazia sia autorizzata ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

A norma dell'articolo 2, l'autorizzazione è concessa con effetto a decorrere dal 19 dicembre 2020, in continuità con la vigente decisione di esecuzione 2014/921/UE del Consiglio, fino al 19 dicembre 2026, entro il periodo massimo di 6 anni consentito dalla direttiva, come richiesto dalla Croazia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Con decisione di esecuzione 2014/921/UE² del Consiglio, la Croazia era stata autorizzata ad applicare fino al 19 dicembre 2020 un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- 2) Il 18 settembre 2020 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nel funzionamento dei macchinari di sminamento umanitario per il periodo dal 19 dicembre 2020 fino al 19 dicembre 2026. Su richiesta della Commissione, il 13 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020 la Croazia ha fornito ulteriori informazioni a sostegno della domanda.
- 3) Attraverso la misura di esenzione fiscale che intende applicare, la Croazia mira ad accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni. La misura avrebbe effetti positivi immediati sulla vita e la salute umane in tali regioni.
- 4) La misura dovrebbe essere limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
- 5) La misura dovrebbe essere limitata alle zone contaminate dalle mine nel territorio della Croazia.
- 6) La misura dovrebbe essere applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario in Croazia, pertanto nessuno di essi in particolare riceverà vantaggi economici.
- 7) Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

² Decisione di esecuzione 2014/921/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 150).

- 8) Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di concedere agli operatori economici interessati un grado di certezza e un tempo sufficienti per portare a termine il processo di sminamento delle zone minate, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni.
- 9) Al fine di fornire la certezza del diritto agli operatori economici impegnati nelle operazioni di sminamento e al fine di evitare un potenziale incremento degli oneri amministrativi risultanti dalla variazione dell'aliquota fiscale applicabile, la Croazia dovrebbe poter applicare senza interruzione l'esenzione fiscale per il gasolio usato nel funzionamento dei macchinari di sminamento umanitario. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 19 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/921/UE.
- 10) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia è autorizzata ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari impiegati nello sminamento umanitario sul proprio territorio. La misura è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 19 dicembre 2020 al 19 dicembre 2026.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili allo sminamento umanitario, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Articolo 3

La Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente